

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO

redatto nella forma di scrittura privata

DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA COMPONENTE DEL CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 RIFERITA ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE DEL RELATIVO GETTITO - CIG Z6933D73FC

Tra le parti contraenti:

1. **COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE**, con sede a San Michele all'Adige in Via della Prepositura n. 1 (codice fiscale e partita IVA 00141660225), rappresentato da **Clelia Sandri**, nata a Trento il 17.12.1977, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore;

2. **I.C.A. "Imposte Comunali Affini" s.r.l.**, con sede legale a Roma, in Lungotevere della Vittoria n. 9, (codice fiscale 02478610583 – partita Iva 01062951007) rappresentata dall'Amministratore Unico della Società **Rag. Giannoni Oscar** nato a Santo Stefano di Magra (SP) il 15/08/1951 e residente a Sarzana (SP) in Via Nave, 22 – CF GNNSCR51M15I363G confermato nella carica per il triennio 2021-2023 con verbale di Assemblea Ordinaria del 18/12/2020 e che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta;

Premesse:

- con contratto di concessione rep. 9/2019 sottoscritto in data 21.05.2019 il comune di San Michele all'Adige affidava alla ditta ICA srl il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo 01.01.2019 – 31/12/2020;
- Con legge n. 160 di data 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 comma 816 e seguenti, il legislatore ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, del cosiddetto "Canone Unico", ossia di un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (appunto canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il nuovo canone - cui si affianca anche il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (canone "mercati") - è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
- con risoluzione n. 9 di data 18.12.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze consente ai Comuni di poter gestire, a partire dal 1° gennaio 2021 il nuovo Canone Unico, in modo disgiunto mantenendo l'attuale modello centrato sulla gestione in economia per quanto concerne la gestione e il gettito collegato con l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché sull'affidamento ad un soggetto terzo, per quanto attiene la gestione e il gettito riferito alla diffusione di messaggi pubblicitario ed alle pubbliche affissioni.

Allegato a deliberazione di Giunta comunale n. 151 dd 9.11.2021

- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 di data 15.03.2021, esecutiva, è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito con il citato art. 1, comma 816, della L. 160/2019, in vigore dal 1.01.2021.
- ai sensi del decreto legge 76 del 2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 co. 1 D.L. 77/2021, le amministrazioni possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, fino alla soglia di €. 139.000 per servizi e forniture;
- la Società I.C.A risulta regolarmente iscritta al n° 62 dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni – emanato a norma dell'art. 3 – comma 1 del D.M. 11 settembre 2000 – n° 289;
- con deliberazione n. di data la Giunta Comunale ha approvato l'affidamento in concessione della gestione della componente del Canone unico di cui alla Legge 160/2019 riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e riscossione del relativo gettito, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, alla ditta I.C.A. srl (C.F. 02478610583, P. IVA 01062951007) migliorando le condizioni economiche, nonché mantenendo ferme tutte le altre condizioni e patti, qualora applicabili in base alla disciplina del nuovo Canone unico, previste nel contratto di concessione rep. sottoscritto in data riguardante il servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - Oggetto

Il presente atto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione della componente del Canone unico di cui alla Legge 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e riscossione del relativo gettito.

La gestione di cui al punto precedente da parte della ditta ICA srl avverrà nel rispetto del capitolato d'oneri allegato al presente contratto di concessione.

ART. 2 - Durata dell'affidamento

L'affidamento di cui all'art. 1 ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1 gennaio 2021 e pertanto sino alla data del 31 dicembre 2025.

ART. 3 - Corrispettivi

La società ICA srl procederà alla corresponsione a favore del Comune di San Michele all'Adige del canone fisso netto annuo di Euro 5.760,00 (cinquemilasettecentosessantaeuro)

ART. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di San Michele all'Adige ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia

Allegato a deliberazione di Giunta comunale n. 151 dd 9.11.2021

dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il codice CIG riferito al presente affidamento è il seguente: Z6933D73FC

ART. 5 - Trattamento dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti dichiarano di essere reciprocamente informate sul trattamento dei propri dati personali, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati personali, di cui al Reg. EU n. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Ciascuna parte è stata preventivamente informata dall'altra circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura obbligatoria del conferimento dei dati al fine di concludere ed eseguire il presente contratto, i soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati, l'ambito di comunicazione a terzi dei dati medesimi e l'esercizio dei diritti di cui alla richiamata normativa. Ai fini dell'esecuzione del contratto la società Concessionaria sarà nominata Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. EU n. 679/2016.

ART. 6 - Riservatezza sui dati

L'affidatario dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità al Reg. UE 679/2016 (GDPR), le procedure e gli strumenti più idonei a proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico.

ART. 7 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Soc. I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L., in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 n. 7139/02/S valida fino al 19/10/2021, e ISO 14001:2015 n. EMS-2869/S valida fino al 16/12/2021, ha prestato la cauzione definitiva di Euro mediante fideiussione bancaria n. emessa in data da, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e con le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Decreto medesimo. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e l'appaltatore dovrà ricostituirla o reintegrarla nel termine che le verrà indicato, a pena di decadenza.

La presente scrittura privata, letta ed approvata, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

....., _____

per il Comune di San Michele all'Adige
Il Sindaco
dott.ssa Clelia Sandri

per la Soc. I.C.A. S.r.l
L'Amministratore Unico
Rag. GIANNONI OSCAR

Allegato a deliberazione di Giunta comunale n. 151 dd 9.11.2021

CAPITOLATO D'ONERI CHE DISCIPLINA LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA COMPONENTE DEL CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 RIFERITA ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE DEL RELATIVO GETTITO

(Legge n. 160 di data 27 dicembre 2019 art. 1 comma 816 e seguenti)

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio della gestione della componente del Canone Unico di cui alla Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e alla riscossione del relativo gettito.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dalla Legge n. 160/2019.

Il concessionario e' tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.

ART. 3 - VERSAMENTO DEL CANONE

Il concessionario corrisponderà al Comune il canone annuo netto fisso di € 5.760,00 in quattro rate trimestrali, da versarsi alla Tesoreria Comunale entro il 20 Aprile, 20 Luglio, 20 Ottobre e 20 Gennaio.

Il Comune provvederà ad emettere, nei termini previsti, corrispondenti reversali di incasso.

ART. 4 - CAUZIONE

Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e' tenuto a prestare una garanzia definitiva, con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento del canone fisso convenuto.

All'importo della cauzione potranno essere applicate le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 93 sopra citato.

Tale cauzione potrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria od a mezzo deposito su libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune.

In ipotesi di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2021.

La concessione potrà essere rinnovata, ovvero prorogata, fatte salve le ragioni di convenienza e di pubblico interesse valutati dal comune concedente.

ART. 6 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà eleggere il domicilio, a tutti gli effetti, presso la propria sede amministrativa sita al La Spezia Viale Italia, 136.

ART. 7 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, derivanti dall'esercizio della propria attività di gestione.

Resta inteso che il Comune rimarrà estraneo dalla richiesta di responsabilità per risarcimento.

ART. 8 - VARIAZIONE DI TARIFFA

Qualora nel corso della concessione si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, il canone fisso convenuto, dovrà essere raggugliato in aumento od in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (diecipercento).

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo compensi, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza e simili.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che non potrà essere definita direttamente fra la società concessionaria e l'Amministrazione Comunale, sarà deferita al foro di Trento.

ART. 10 - SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato cedere od attribuire ad altri la concessione nella forma di subappalto senza il consenso dell'Amministrazione Comunale.

E' altresì vietata la cessione del contratto senza il previo assenso degli organi comunali competenti.

ART. 11 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

ART. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione del Canone Unico (Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti) riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, alle pubbliche affissioni è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva alla Società concessionaria.

Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi conseguenti il funzionamento del servizio, non è responsabile per atti posti in essere per diretta disposizione dell'Autorità Comunale.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri e delle norme contenute nella Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti e rapportata alle tariffe in atto alla data del _____, data di decorrenza del contratto.

Il rappresentante del concessionario dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente.

Il concessionario organizzerà la gestione in oggetto a propria discrezione, osservate le disposizioni di Legge in materia, e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale od agenzia di zona la elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su moduli continui.

Il concessionario potrà conservare in sede la documentazione amministrativa-contabile relativa a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli Organi di vigilanza del Comune.

ART. 13 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

L'Amministrazione Comunale concorrerà alle spese di fornitura nella misura non inferiore al 50% (cinquantapercento) per impianti per affissioni richiesti dall'Amministrazione Comunale al concessionario, mentre resterà a carico dell'Ente la relativa installazione.

Al termine della concessione e' fatto obbligo di consegnare tutti gli impianti al Comune.

Quelli di nuovo apporto, previo verbale di consistenza effettuato da parte di un rappresentante del Comune e dal concessionario, saranno rilevati al prezzo commerciale che sarà concordato.

ART. 14 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI

Gli impianti dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza da parte del concessionario che dovrà procedere alla sostituzione di quelli che verranno riconosciuti inutilizzabili, con la ripartizione degli oneri come indicato al precedente art. 13.

ART. 15 - VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA CONCESSIONE

Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune e del concessionario procederanno, con apposito verbale, all'indicazione inventariata della consistenza dei mezzi strumentali per l'affissione.

Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione le tabelle ed i quadri di proprietà, così come indicato sul verbale redatto all'inizio della concessione, per i nuovi impianti si rinvia alle norme previste dal precedente art. 13.

ART. 16 - PERSONALE

Al servizio di affissione dovrà essere adibito personale di gradimento dell'Amministrazione Comunale la quale avrà la facoltà di chiedere la sostituzione previa contestazione di eventuali mancanze.

Tutte le spese di personale sono a completo carico del concessionario ed i rapporti tra le due parti potranno essere regolati come previsto dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 17 - UFFICI COMUNALI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Il concessionario terra' aperto al pubblico un recapito di zona nelle vicinanze del territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale presterà per il fine tutta la sua collaborazione ed eventualmente provvederà a mettere a disposizione del concessionario propri locali.

ART. 18 - REGISTRI E STAMPATI

Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del canone.

ART. 19 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il servizio di ispezioni e controlli è affidato al Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità della gestione sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessionario.

Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in appalto.

In particolare il concessionario dovrà:

- 1) - applicare le norme previste dal Canone Unico di cui alla Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti
- 2) - applicare il Regolamento e le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale;
- 3) - attenersi alle disposizioni legislative collaterali vigenti.

ART. 20 - RICHIESTE DI AFFISSIONI E CANONE UNICO RIFERITO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Le affissioni saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario.

Le richieste di affissioni saranno fatte direttamente al concessionario.

Il concessionario potrà chiedere pagamenti sia per Canone Unico riferito alla diffusione di messaggi pubblicitari che sulle pubbliche affissioni in forma globale attenendosi alle tariffe di Legge in vigore.

ART. 21 - PENALITA'

L'Organo Comunale competente, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato:

- a) per il ritardo nei versamenti trimestrali alla tesoreria comunale sarà dovuta una indennità di mora sugli importi non versati nella percentuale prevista dalla legge in vigore;

b) per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, saranno applicate le norme e le sanzioni previste dal Regolamento Comunale Canone Unico.

ART. 22 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dalla norma 196/03.

ART. 23 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi avvalersi, previa rinegoziazione del contratto in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari.

ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI ART. 3 LEGGE 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore (concessionario) è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 24 - NORME GENERALI

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato d'oneri, avrà efficacia se non preventivamente adottata dal competente organo, previa comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti, dei regolamenti comunali, in quanto applicabili, quelle della Legge Comunale e Provinciale e del D.Lgs. 267/2000.